

28. Principi per la redazione delle procedure aziendali per la prevenzione dei reati contro la proprietà industriale e intellettuale:

28.1. Sono adottate, dalle funzioni competenti, specifiche procedure aziendali per ridurre al minimo il rischio di violazione della proprietà industriale e la proprietà intellettuale di terzi titolari.

28.2. Le procedure aziendali sono costantemente aggiornate - da parte delle funzioni competenti - anche su proposta del CdV.

28.3. Il CdV cura - ai sensi art. 7.4.8. lett.n) - che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute e adeguate alle finalità in precedenza indicate. Il CdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. Il CdV vigila che nelle società appartenenti al Gruppo siano adottati principi e procedure coerenti con i principi e le procedure fatti propri dalla Società, ai fini della prevenzione dei reati contro la proprietà industriale e la proprietà intellettuale.

28.4. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal MO, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione al CdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.